	Convenzione per fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata	
	ecologica in risme per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto	
	2007. Lotto 2: Provincie di Asti, Alessandria e Cuneo CIG 46758086D2.	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale	
	conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609	
	registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate -	
<u> </u>	Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.A.")	
-	E	
	ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Pomezia (RM), Via dell'Informatica	32
	n. 8 (Località Santa Palomba), capitale sociale Euro 4.257.000,00.= i.v.,	
87	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al	
	n. 08397890586, REA 658104 di Roma, P. IVA 02044501001, in persona	
<u></u>	dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Silvano	
<u></u>	MICOZZI (nel seguito per brevità anche "Fornitore");	
	PREMESSO CHE	
·	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
ES ES	33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
<u>N</u>	b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore per	
	Pagina 1 di 32	
	Pagina 1 di 32	

ω
u u
ři .

	g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto	
al .	disposto dal punto 5.2.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero	
4.0	telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;	
W.	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
2	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla	
	stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali	
	del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
20 50	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il	
	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,	
	Offerta Economica, Schede Tecniche Prodotti, Ordinativo di Fornitura,	
, w.	Cauzione Definitiva, polizza RCT e polizza RCO.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	-
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di carta naturale	
	ecologica e carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e	
	fax, destinata ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i.	
#540 5	Pagina 3 di 32	A

St.	ubicati nelle provincie di Asti, Alessandria e Cuneo per presunti complessivi	
	max Euro 420.017,40 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero).	0
	Nel dettaglio, nell'ambito della presente Convenzione sarà possibile	
92	acquistare i seguenti Prodotti:	34%
le Bi	A4 N80 - Carta f.to A4 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;	
:	A3 N80 - Carta f.to A3 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;	9
	A4 R80 – Carta f.to A4 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq;	
	A3 R80 – Carta f.to A3 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq.	
	I corrispettivi contrattuali relativi alla singola risma di ciascuna tipologia di	
	carta, aggiornati trimestralmente secondo le modalità indicate all'art. 7.2 del	= 15
	Capitolato Tecnico, sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente	
-	Convenzione.	
	2. Contestualmente alla fornitura di carta, il Fornitore dovrà prestare i servizi	
	di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori alla fornitura e,	
	pertanto, compresi nei prezzi offerti:	2
323	- consegna dei Prodotti, nella modalità in scatole o in bancali, sulla base di	
	quanto richiesto dalle Amministrazioni negli Ordinativi di Fornitura;	11
	- call center;	
	- reportistica.	
	3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
28	comma 1, a fornire carta in risme nella misura e della tipologia richiesta dalle	
5 to	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla	
	concorrenza dell'importo massimo indicato al precedente comma 1.	
is a second	Salvo diverso accordo fra le Parti, ciascuna Amministrazione dovrà ordinare,	
	nell'ambito di ciascun Ordinativo di Fornitura per ciascun Punto di Consegna,	
	Pagina 4 di 32	- 14-0

#195	un minimo di 15 scatole di carta formato A4 o 7 scatole di carta formato A3.	
	Nel caso in cui, per lo stesso Punto di Consegna dell'Ordinativo di Fornitura,	30 as
	vengano ordinati entrambi i formati, l'ordine minimo corrisponde a 7 scatole	
	di formato A4 e 4 di formato A3.	
*	La consegna in bancali prevede un minimo di 1 ed un massimo di 19 unità.	
Min	I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza	
ā	degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascuna	
	tipologia di Prodotto richiesto, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in	
*	sede di gara, trimestralmente aggiornato, correlato alla quantità e alla modalità	
	di consegna – in scatole o in bancali - richiesta.	
	4. L'importo massimo indicato al precedente comma 1 esprime il limite	
	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
e	Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo del	
	presente lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di carta ecologica	
	naturale e riciclata alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo	
	fabbisogno dell'Amministrazione stessa.	
SHIP)	5. S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo indicato	
æ	al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo del presente lotto, ai	
	sensi del R.D. 2440/1923.	36
	6. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità ed alle	
(8)	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione e il Fornitore sono	
5.15	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi	
	di Fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	Pagina 5 di 32	

	fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.	*
222	7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
-	all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di carta in risme, bensì dà	
:	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto per il presente	
2	lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche	
* "	che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed	
112	efficacia.	
	ART. 3 – DURATA	
	La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti	
967	dalla data di sottoscrizione della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla	
	scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo del presente lotto, la	
	Convenzione, relativamente al lotto medesimo, potrà essere prorogata fino ad	,
	un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore	
	da parte di S.C.R Piemonte S.p.A	
9.	I prodotti oggetto della Convenzione potranno essere ordinati dalle	
	Amministrazioni nel corso di tutta la durata della stessa.	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto del	
	presente lotto, anche eventualmente incrementato.	
	Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al par. 5 del Capitolato	7
	Tecnico.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
·	Pagina 6 di 32	

	1. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata	
	ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente	
	indicati:	(
	• descrizione del prodotto ordinato (marca, formato, tipologia - riciclata o	
	naturale) e la relativa quantità;	
21	• modalità di consegna (in scatole o in bancali);	
a <sub>ss</sub>	• ubicazione del luogo di consegna dei Prodotti;	
	• riferimenti per la fatturazione.	
	Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la	
	spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite	
g	posta elettronica certificata (PEC).	
	2. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
0	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
3	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
<del> </del>	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
ti .	essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata	
860	(PEC).	
e e	3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico.	
	Pagina 7 di 32	
		AH
	•	I

	7	
	ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
1	Convenzione a:	
	a) rispettare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti	E
300 - 300 -	necessari all'utilizzo della Convenzione;	,
	c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto	
<del>100</del>	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo	
<del>8-02</del>	di Fornitura;	
-	d) consegnare i Prodotti oggetto nella Convenzione nelle modalità indicate al	
	par. 5.1 del Capitolato Tecnico;	
- 12 - 32	e) effettuare le consegne nei luoghi che verranno indicati nel Piano di	
- XXII	Consegna dell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione	
	Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;	
	f) effettuare a propria cura e spese il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso,	
- A	ovvero il ritiro e la sostituzione dei Prodotti contestati per difformità	
-	qualitativa, anche a seguito di verifica ispettiva, nelle modalità indicate ai par.	
	5.1.4 e 9 del Capitolato Tecnico;	
	g) fornire assistenza alla fornitura nelle modalità indicate al par. 5.2 del	
<u> </u>	Capitolato Tecnico.	
	i) consentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
-	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria	
	Pagina 8 di 32	_
		SHE

	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	j) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
	relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente	
5	Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
2.2	ART. 6 – TRASPORTO E CONSEGNA	
= ,	1. La consegna dei Prodotti relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà	
	essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di	
	cui al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico.	1
	2. Le Amministrazioni Contraenti, attraverso gli Ordinativi di Fornitura,	
	ordineranno le quantità e la tipologia di Prodotti oggetto della Convenzione	
	sulla base dei propri fabbisogni e ne indicheranno la destinazione nel Piano di	
	Consegna.	
	3. Il quantitativo dei Prodotti destinato a ciascun Punto di Consegna	
	all'interno dell'Ordinativo di Fornitura non dovrà risultare inferiore ai volumi	
	minimi ordinabili indicati al punto 5.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui	
	il quantitativo dei Prodotti da consegnare sia inferiore a suddetti volumi	
39	minimi, il Fornitore avrà la facoltà di effettuare la consegna dei Prodotti	
	richiesti, dandone riscontro per iscritto all'Amministrazione entro il temine di	
	cui al successivo comma 5.	
67	4. A seguito della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si	
	obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti e la prestazione dei servizi	
a	oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nel Piano di	
	Consegna contenuto nell'Ordinativo, nel rispetto di quanto previsto nella	
51	presente Convenzione ed osservando le modalità e tempistiche definite nel	
	Pagina 9 di 32	

AT

Capitolato Tecnico.	
5. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun	
Ordinativo di Fornitura, dovrà dare riscontro all'Amministrazione indicando	
la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi	
stabiliti nel Capitolato Tecnico.	4
6. In caso di Ordinativi complessivamente inferiori ad Euro 5.000,00 e fatto	
salvo il caso di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock di	
cui al punto 6.1 del Capitolato Tecnico, non sono ammesse consegne parziali,	
salvo diverso accordo fra le Parti.	
7. I Prodotti consegnati dovranno essere confezionati con imballaggi esterni in	41
cartone composto per il 100% da fibre riciclate e dovranno essere facilmente	
separabili, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle	
Amministrazioni.	
ART. 7 – INDISPONIBILITA' E FUORI PRODUZIONE	
1. Qualora il Fornitore, durante il periodo di validità della Convenzione, non	9.8
sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa	
della loro indisponibilità temporanea per rottura di stock, dovrà procedere	•
secondo le modalità ed i termini stabiliti al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. In	
difetto, gli eventuali inadempimenti o ritardi nelle consegne daranno luogo	
all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 della presente Convenzione,	
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non	
sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa	
della messa "fuori produzione" degli stessi, dovrà procedere a quanto previsto	
al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo delle	
Pagina 10 di 32	
	5. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura, dovrà dare riscontro all'Amministrazione indicando la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.  6. In caso di Ordinativi complessivamente inferiori ad Euro 5.000,00 e fatto salvo il caso di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock di cui al punto 6.1 del Capitolato Tecnico, non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo fra le Parti.  7. I Prodotti consegnati dovranno essere confezionati con imballaggi esterni in cartone composto per il 100% da fibre riciclate e dovranno essere facilmente separabili, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle Amministrazioni.  ART. 7 – INDISPONIBILITA' E FUORI PRODUZIONE  1. Qualora il Fornitore, durante il periodo di validità della Convenzione, non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa della loro indisponibilità temporanea per rottura di stock, dovrà procedere secondo le modalità ed i termini stabiliti al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. In difetto, gli eventuali inadempimenti o ritardi nelle consegne daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 della presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa della messa "fuori produzione" degli stessi, dovrà procedere a quanto previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo delle

			4
	verifiche relative ai prodotti off	erti in sostituzione S.C.R Piemonte S.p.A.	
	dichiarerà risolta, anche solo in p	parte, la Convenzione.	
	ART. 8 – ATTIVITA' DI CON	TROLLO	
	S.C.R Piemonte S.p.A. si riser	va il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione della prese	ente Convenzione e dei singoli contratti di	
	fornitura.		
	In particolare, per tutta la du	rata della presente Convenzione S.C.R	
	Piemonte S.p.A., anche tramit	e terzi da essa incaricati, ha la facoltà di	
<del></del>	effettuare verifiche in corso d'	opera, anche a campione, di corrispondenza	
	delle caratteristiche tecniche de	ei Prodotti consegnati con quelle offerte dal	
	Fornitore in sede di gara e, co	munque, con i requisiti minimi indicati nel	
	Capitolato Tecnico, secondo le	e modalità indicate al par. 9 del Capitolato	9
	Tecnico.		
.s	Pari facoltà è riservata alle sing	gole Amministrazione contraenti in occasioni	
	dell'esecuzione degli Ordinativi	di Fornitura.	
	ART. 9 – CORRISPETTIVI E	MODALITA' DI PAGAMENTO	1
<u> </u>	1. I corrispettivi contrattuali	dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni	
	Contraenti in forza degli Ordin	ativi di Fornitura saranno calcolati sulla base	
	dei seguenti prezzi unitari offert	i IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti	
	dalla singola Amministrazione:		
		PREZZI UNITARIO OFFERTO per	
	TIPOLOGIA	RISMA	
	A4N80	€ 2,14	
	A4R80	€ 2,10	a
	A3N80	€ 4,64	
		L. LWI	

1 corrispettivi contrattuali saranno altresi calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.  2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura a seguito dell'avvenuta consegna,		
prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.  2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro	"ex	A3R80 € 4,20
prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.  2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fomitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		
secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.  2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fomitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai
riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.  2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fomitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, aggiornati
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono
Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.
Capitolato Tecnico e nel presente atto.  3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro	E	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei
3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel
all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fomitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		Capitolato Tecnico e nel presente atto.
aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui
Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fomitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara,
relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione,  con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro	. 41	aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di
con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.  4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando
4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione,
aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.
anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.  5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno
5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione,
nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e  trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto  pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al  Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.
trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto  pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al  Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato
pari al 4%.  6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al  Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e
6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al  Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro	-	trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto
Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro		pari al 4%.
		6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al
presentazione di regolare fattura a seguito dell'avvenuta consegna,	-	Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro
		presentazione di regolare fattura a seguito dell'avvenuta consegna,
Pagina 12 di 32		Pagina 12 di 32

AU

regolarmente documentata dal "Verbale di Consegna" di cui al par. 5.1.3 del	
Capitolato Tecnico.	
7. I corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni	
Contraenti secondo la normativa vigente in materia.	
Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture; ciascuna	
fattura dovrà essere inviata a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e	
mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. I predetti	
corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art. 4,	
comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostitito dall'art. 1, comma 1, lettera	
d), D.Lgs. 192/2012).	
I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:	
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di	
trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;	
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano	24
stati debitamente riconosciuti a tale fine.	
Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non	
esclusiva) accesi presso:	
- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila IBAN	
IT29W0604003203000000175292;	
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi	
sono: Dott. Silvano MICOZZI C.F. MCZSVN60B25H501E;	
8. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
Pagina 13 di 32	

	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal	
,	precedente comma 7, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla	
	medesima Amministrazione inadempiente.	
1	9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva	
a	del Fornitore certificata attraverso copia del D.U.R.C. (Documento unico di	
	regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	V.
	imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
	comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla	
	scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs.	
	231/2002 (articolo sostitito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).	
	ART. 10 – PENALI	
e <u>un -</u>	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
p		
8 <sup>-1</sup>	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:  a) In caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:  a) In caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione di riscontro della data di consegna (par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico) o della	

	rispetto al termine massimo stabilito, l'Amministrazione applicherà al	
	Fornitore una penale pari all'1 per mille del Valore dell'Ordinativo per ogni	
	giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.	
	Nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo si prolunghi oltre i termini di cui	
5	alla Tabella 3 del par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo	
	di ritardo oltre i termini massimi stabiliti per la consegna verrà applicata la	
	penale di cui alla successiva lett. b).	
	b) Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai	
	termini massimi di cui al precedente a paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico,	
	la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore dell'Ordinativo	
	oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	c) In caso di inadempimento o ritardo per il ritiro dei Prodotti consegnati in	
	eccesso ovvero per il ritiro e sostituzione dei Prodotti contestati per difformità	
	qualitativa (par. 5.1.4 del Capitolato Tecnico), anche a seguito di verifica	
	ispettiva (par. 9 del Capitolato Tecnico), per ogni giorno lavorativo di ritardo	
gw II	la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura	
	oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno.	
-	2. Per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par. 5.2.1	
. 0	del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R Piemonte S.p.A. ovvero a	
	forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni	
	lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.RPiemonte S.p.A.	
	una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni	
	giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno.	
	Pagina 15 di 32	

	3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al par. 8 del Capitolato	*
	Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari	
	allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno lavorativo di	
	ritardo.	
	ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
1 1 2	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a	
	S.C.R Piemonte S.p.A	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere	
	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
7.20	Pagina 16 di 32	

4.V-	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A. nel	
9	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	0
4)1	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
3	cui all'art. 10 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso	Þ
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude	
	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
9	5. S.C.R Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art.	
	10 commi 2 e 3 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci	
	per cento) dell'importo massimo complessivo del presente lotto fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
at at	misura massima del 10%, S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	Pagina 17 di 32	

esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
della medesima penale.	
ART. 12 – GARANZIE	
1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
 presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, per un importo di Euro 21.000,87= (vintunomila/87).	
In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto	
previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i	
La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
giorni, a semplice richiesta di S.C.R Piemonte S.p.A Detta cauzione è	
estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
singoli Ordinativi di Fornitura.	
2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto SCR Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla	
cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
l'applicazione delle penali.	
3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R Piemonte S.p.A a far data dall'	
Attivazione della fornitura e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a	
far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
Pagina 18 di 32	

	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino	
	alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di	
170	fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito	
en.	indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	**
2	Contraenti e/o di S.C.R Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della	
	piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti	
	termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e	· ·
	a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per	
	cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113,	
	comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva	
78	consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento	
	attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato	
	dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da	
	S.C.R. Piemonte S.p.A	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	-55-49
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	***
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione per il	
	presente lotto fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile	
	Pagina 19 di 32	

verso terzi, j	per tutta la durata della Convenzione con massimale pari ad Eu	70
2.500.000,00	0, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche p	er
danni event	tualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per dan	ni
eccedenti i n	massimali assicurati.	
9. Il Fornito	tore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso	i
prestatori di	i lavoro, per tutta la durata della Convenzione con massimale pa	ri
ad Euro 1.5	500.000,00 con sottolimite per singolo prestatore pari ad Eu	го
600.000,00	restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, p	er
qualsiasi mo	otivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteran	10
comunque ac	nd esclusivo carico del Fornitore.	
ART. 13 – 0	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a q	quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè a	le
specifiche ip	potesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimen	to
delle obblig	gazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione d	el
contratto, ai	sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
- applicazion	oni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'impor	to
contrattuale;	; ;	10
- riscontro d	di almeno tre esiti negativi, delle verifiche effettuate sulla qual	tà
dei prodotti a	ai sensi del par. 9 del Capitolato Tecnico;	
- nel caso d	di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzio	ne
delle prestaz	zioni affidate;	
- nel caso di	i ingiustificata sospensione del servizio;	
- nel caso di	i subappalto non autorizzato;	
- nel caso di	i cessione di tutto o parte del contratto;	0
- nel caso di	i fallimento o altre procedure concorsuali;	
	Pagina 20 di	32
ŕ		

Ø.	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
S	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escusse entro il	*
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta	
	da parte di S.C.R Piemonte S.p.A	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione o parte di essa è risolta	
	di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R Piemonte	
	S.p.A	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci)	
	giorni oltre i termini massimi previsti al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico,	
	costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di	
	fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c Tale risoluzione di diritto opera a seguito	
	della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha	
	effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato	
<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	il ritardo. E' facoltà di S.C.R Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	Convenzione o parte di essa per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il	
( <del></del>	ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci) giorni oltre i termini	
	prescritti, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo degli	
1	Ordinativi del presente lotto.	
1 <u></u>	3. In tutti i casi di risoluzione, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere	
	la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo delle stesse o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	
	risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
<del>1</del>	Pagina 21 di 32	

	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
	raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte	
	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	+
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
<del></del>	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
<u></u>	inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
<u> </u>	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - RECESSO	
	1. S.C.R Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere	
	unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,	
	con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	
	Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
1/	i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
72.	Pagina 22 di 32	
	11	The state of the s

W.

	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
и	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	1
	gestione degli affari del Fornitore;	
	ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
-	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
<del></del>	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
7002 III	3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di	
÷ %-	recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o	
	in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
	solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
-	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	Pagina 23 di 32	. /

	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	ti) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
<u> </u>	antimafia;	
E1	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
·	alcuno per le Amministrazioni Contraenti.	
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto	
	al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola	
34	d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando	2
8	espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di	
	natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ	
	ART. 15 – SUBAPPALTO	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
4	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	Desire 24 di 22	

	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della	
8	cessione medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R Piemonte S.p.A.	
al a	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.	
-	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si	
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
×	Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	
	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità	
	sui conti correnti dedicati.	
	ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
E 8	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
20	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
*	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
<u> </u>	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	=
12	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	18
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente i	
	Pagina 25 di 32	

A.

	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
2	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	
	ART. 18 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA	
	Il sig. Alessandro MONTAGNA, Responsabile della fornitura, nominato dal	
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	g.
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R	
2	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità	
(444)	di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	9
27	ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato	#
	alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
s .	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
in the	verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché	
	fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento	
× ·	delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui agli artt. 10, 13 e 15 della presente Convenzione e	
	per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 12 comma 4 della	
De .	presente Convenzione.	
-1	3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione,	
, (1)	dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione	
	della fornitura in oggetto.	
	ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Pagina 26 di 32	

	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
<u> </u>	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	34
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
·	In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha quantificati	
	in Euro zero. Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi	
	del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n.	
	163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione	
N Y	dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza	
	connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non	
	prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.	
<del></del>	Pertanto, qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
<del>2 10 1 1</del>	interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere	
<del>.                                    </del>	il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà	
<u> </u>	allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
3	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	Pagina 27 di 32	,

100		
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
ų	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	a a
	ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
4	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	1
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	9
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
п	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	1.0
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	:
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	1
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	_
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	Pagina 28 di 32	2

	al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
er.	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
4	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
-	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	26
2	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
8.	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
is	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale	
	registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 23 – DISCIPLINA APPLICABILE	
-	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	Pagina 29 di 32	<u> </u>

atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
Tecnico.	
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
presente Convenzione e relativi allegati.	
ART. 24 - FORO COMPETENTE	
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
ART. 25 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,	
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito	
www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del	
"Codice Etico" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex	
D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad	
astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al	
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R	8
Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il	
ristoro dei danni subiti.	
ART. 26 – CLAUSOLA FINALE	
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
Pagina 30 di 32	

XX

	n '	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte	
	di S.C.R Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non	
	costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime	
	parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	Torino, lì 17 APR. 2013	
		7.5M
8 <del>5 1</del>	1/2	
	S.C.R Piemonte S.p.A.	12
ù		
	Il Fornitore July	
333	Il sottoscritto Dott. Silvano MICOZZI, quale Amministratore Delegato e	***
	legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e	
F0/10F-10	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi	
	richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.,	
	dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere	
<u></u>	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative	
	clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e	4
	condizioni indicate agli artt. 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,	
	24,25 e 26.	
	Torino, lì 17 APR. 2013	
-	Pagina 31 di 32	

	Il Fornitore Draws	
-		
		F)
		2
-		
		497
20		2
		-
**************************************		
10		
1		
-		
÷*		
	Pagina 32 di 32	